

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 27-04-1999 REGIONE BASILICATA

MODIFICHE ALLA L.R. 8-9-1998, N. 29 NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER IL LAVORO E SERVIZI INTEGRATI PER L'IMPIEGO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 28
del 6 maggio 1999

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

La seguente legge:

ARTICOLO 1

L'art. 14 della L.R. 8/9/1998 n. 29 è così sostituito:

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si farà fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione.
2. La Giunta Regionale assegna con successivi atti, le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalità di cui all'art. 7 della Legge 15 marzo 1998 n. 59.
3. La Giunta Regionale, successivamente ai trasferimenti di personale disposti ai sensi dell'art. 7 D.L.vo n. 469/97, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e sentiti la Commissione di cui all'art. 5 ed il Comitato di cui all'art. 6, determina le procedure per l'assegnazione del personale alla Regione Basilicata, Province, Enti Locali ed Ente Basilicata Lavoro.
4. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L.vo n. 469/97.
5. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del D.L.vo n. 469/97, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

6. All'atto dell'effettivo trasferimento disposto ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.L.vo 469/97 la Regione subentra nei contratti di diritto privato del personale di cui al comma precedente fino al 31/12/1999.

7. I predetti contratti potranno essere prorogati in ragione delle risorse finanziarie all'uopo trasferite dallo Stato e comunque non oltre la data di avvio dell'attività dell'Ente Basilicata Lavoro.

8. Nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, si attiveranno le procedure selettive - concorsuali riservate al personale di cui al precedente comma 5 per l'accesso agli organici dei soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

ARTICOLO 2

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 27 aprile 1999.

DINARDO

Note:

*COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA*

Prot. n. 12/2.02.02

L.R. concernente "Modifiche alla L.R. 8-9-99, n. 29 - Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego".

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art.127 della Costituzione. Con l'occasione si segnala l'errato riferimento alla legge 15 marzo 1998 n. 59 anzichè 15 marzo 1997 n.59 contenuto nel comma 2 dell'art. 1.

Potenza, 22 aprile 1999.

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Civitate*